

# Sulla delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni\*

*di Alberto Zanardi*

Il disegno di legge delega A.S. 1623 all'esame di questa Commissione è diretta conseguenza della sentenza 192/2024 con cui la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità di una parte consistente della legge 86/2024 sull'autonomia differenziata, ha in particolare rilevato la genericità dei principi e criteri direttivi nella richiesta di delega contenuta nella legge di bilancio per il 2023 che la legge 86/2024 richiamava. In estrema sintesi, con il disegno di legge A.S. 1623 in esame il Governo richiede una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su un amplissimo spettro di ambiti di intervento pubblico. Si tratta delle funzioni attualmente esercitate dallo Stato nelle tredici materie che la legge 86/2024 sul regionalismo differenziato qualifica come "materie LEP"<sup>1</sup>, con l'unica rilevante esclusione della "Tutela della salute". La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard è, secondo quanto previsto dalla legge 86/2024, condizione per il trasferimento alle Regioni richiedenti delle funzioni pubbliche riferibili alle materie LEP. In particolare, secondo la delega richiesta, il Governo adotterà entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei LEP, in coerenza con i principi e criteri direttivi generali e specifici per materia, con ulteriori diciotto mesi per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive. In tali decreti legislativi il Governo prevede, anche a partire dalla ricognizione svolta dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP), di determinare per ciascuna delle funzioni pubbliche concernenti diritti civili e sociali i LEP rilevanti, "valutando se confermare, modificare, accorpate i LEP oggetto della medesima ricognizione o introdurne di nuovi" (articolo 2, comma 1, lettera d)). Qualora tali decreti

---

\*Testo dell'Audizione davanti alla I Commissione Affari costituzionali del Senato, in relazione al Ddl 1623 (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni), 20 gennaio 2026

<sup>1</sup> Istruzione, tutela dell'ambiente, beni culturali, tutela e sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, comunicazioni, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

legislativi comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, questi dovranno essere accompagnati o preceduti da provvedimenti legislativi di stanziamento delle corrispondenti risorse finanziarie.

Il disegno di legge delega A.S. 1623 si inserisce nel dibattito sulla determinazione dei LEP che si è sviluppato negli ultimi anni lungo due piani distinti ma interconnessi.

Da un lato, l'insoddisfazione sull'effettiva capacità dei LEP già fissati, esplicitamente o implicitamente, dalla normativa vigente di garantire una tutela adeguata dei diritti civili e sociali fondamentali riguardo sia all'estensione delle prestazioni assicurate dall'intervento pubblico, sia al loro livello quantitativo e qualitativo, sia ai perduranti squilibri territoriali della loro fornitura. Tale insoddisfazione ha riguardato – per profili diversi – ambiti di intervento pubblico di competenza sia statale (ad esempio, standard nell'istruzione statale e diversità territoriale nei livelli di apprendimento) sia degli enti territoriali (ad esempio, LEA sanitarie e diversa performance dei servizi sanitari regionali). Anche se negli anni recenti si registrano alcuni passi avanti nella determinazione di LEP – obiettivi di servizio per asili nido e trasporto studenti disabili, LEPS nei servizi sociali e per la non-autosufficienza, LEPTA nella tutela dell'ambiente – il quadro complessivo resta frammentato e disorganico quanto a fonti normative e denominazioni.

Dall'altro lato, negli ultimi anni il dibattito sulla determinazione dei LEP ha ricevuto impulso ed è stato guidato soprattutto dal processo di attuazione dell'autonomia differenziata. Nella prospettiva del decentramento (asimmetrico, ma eventualmente anche simmetrico) di funzioni pubbliche oggi statali che coinvolgono diritti civili e sociali, la determinazione dei LEP da parte dello Stato ha il duplice obiettivo di garantire che l'autonomia degli enti decentrati sia comunque esercitata in coerenza con standard uniformi sul territorio nazionale e di fornire un riferimento per la valutazione delle risorse da assegnare alle Regioni che assumono le nuove competenze, a tutela delle stesse e delle rimanenti Regioni.

### *Finalità e ambito della delega*

Questo doppio binario lungo il quale si è mosso il confronto sul ruolo e sulla natura dei LEP ha generato elementi di commistione e ambiguità che hanno condizionato e distorto il dibattito attorno alla loro determinazione. La duplicità di prospettiva investe anche il disegno di legge delega A.S. 1623, introducendo elementi di ambiguità nel suo impianto complessivo. All'articolo 1 si afferma, infatti, che la determinazione dei LEP è funzionale

alla “completa attuazione” dell’autonomia differenziata prevista dall’articolo 116, comma. 3 della Costituzione. Tuttavia, subito dopo, l’articolo 2 stabilisce con altrettanta chiarezza che la richiesta di delega è finalizzata a “favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali”. Il punto critico è che questi due obiettivi, entrambi giustificati, richiederebbero strumenti e modalità di decisione politica assai differenti.

Da un lato, nell’autonomia differenziata – ma anche nel decentramento simmetrico – la determinazione dei LEP da parte dello Stato ha, come già richiamato, l’obiettivo di garantire che l’autonomia degli enti territoriali, nelle funzioni pubbliche loro attribuite, sia esercitata in coerenza con standard uniformi, validi sull’intero territorio nazionale. La fissazione di standard da parte del centro sulle politiche condotte a livello locale è un tratto comune alla maggior parte dei Paesi federali o caratterizzati da un elevato grado di decentramento, ed è presente anche nell’articolazione multilivello dei poteri pubblici in Italia.

Per questa finalità, uno strumento di straordinaria complessità e ampiezza, quale quello configurato dal disegno di legge delega A.S. 1623, appare inappropriato e velleitario: sembra difficilmente giustificabile procedere alla determinazione preventiva dei LEP in gran parte delle funzioni pubbliche statali, laddove le Regioni richiedano poi, in concreto, l’attribuzione di solo alcuni specifici ambiti di intervento. Sarebbe invece opportuno procedere “caso per caso”, considerando le specifiche richieste di attribuzione di funzioni avanzate dalle singole Regioni e verificando se, con riferimento a tali funzioni, la normativa vigente – o eventuali innovazioni legislative – stabiliscano LEP rilevanti. Peraltro, questo è l’approccio indicato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 192/2024 per i casi in cui le Regioni richiedano l’attribuzione di specifiche funzioni incluse tra le cosiddette “materie non LEP”, ma che incidano sui diritti civili e sociali. In questi casi, la trattativa Stato-Regioni per l’attribuzione delle funzioni dovrebbe arrestarsi per verificare l’esistenza di – o l’opportunità di fissare – LEP da garantire anche nella Regione ad autonomia differenziata.

Va inoltre evidenziato che dopo la fissazione in termini espliciti dei LEP estesa sulla quasi totalità delle funzioni pubbliche statali, qualora molte funzioni continuassero a rimanere nella competenza statale perché non richieste dalle Regioni, ne deriverebbe una perdita di flessibilità nella loro gestione, anche sotto il profilo finanziario, poiché ogni revisione delle principali politiche pubbliche richiederebbe una preventiva rideterminazione normativa dei LEP rilevanti.

Quanto all'altro obiettivo dichiarato dal disegno di legge delega A.S. 1623, cioè quello di "favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali", è arduo ritenere che la delega richiesta dal Governo costituisca uno strumento adeguato a questa finalità. In primo luogo, perché il perimetro degli ambiti di intervento pubblico su cui dovrebbero essere determinati i LEP esclude sia quelli di competenza già regionale (come l'assistenza, vedi sotto) sia quelli di competenza statale che, pur non essendo di interesse per l'attribuzione delle forme di autonomia differenziata, sono comunque rilevanti per la garanzia dei diritti civili e sociali sull'intero territorio nazionale (come la previdenza sociale e l'ordine pubblico). Inoltre, nei tempi assai ristretti previsti dalla delega – come detto, nove mesi – risulterebbe infatti estremamente difficile rivalutare l'appropriatezza dei LEP attualmente previsti, esplicitamente o implicitamente, dalla normativa vigente e, se del caso, rivederli, modificarli o introdurne di nuovi, corredandoli peraltro, come richiesto, dai corrispondenti fabbisogni standard: un programma a dir poco ciclopico, che finirebbe per equivalere a una riscrittura dell'intera legislazione. Così come le modalità del processo di decisione previste dal disegno di legge delega non sembrano coerenti con la necessità di un'ampia discussione pubblica sui problemi posti dalla fissazione dei LEP in alcuni ambiti centrali dell'azione pubblica. Come si potrebbe, per esempio, affrontare una questione cruciale per l'equità educativa e per il miglioramento degli apprendimenti dei più giovani, come l'estensione del tempo pieno nella scuola primaria – che costituirebbe a tutti gli effetti un nuovo LEP – senza passare attraverso un confronto parlamentare ampio e approfondito? A meno che l'intera operazione di determinazione dei LEP non si riduca, di fatto, a una mera ricognizione e conferma di quanto già previsto dalla normativa vigente in termini di regole e prestazioni standard che guidano l'intervento dello Stato, con l'unico effetto concreto di riconoscerle esplicitamente come LEP.

#### *Principi e criteri direttivi specifici per materia*

Oltre a tali ambiguità nell'impostazione generale, il disegno di legge delega A.S. 1623 mostra ulteriori profili di criticità. Il primo riguarda la questione sollevata dalla Corte costituzionale nella sentenza 192/2024 in merito alla genericità dei principi e criteri direttivi previsti nella legge di bilancio per il 2023. Gli articoli 3-32 che il disegno di legge delega A.S. 1623 dedica alla definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici per ciascuna "materia LEP" non sembrano in grado di superare pienamente i rilievi formulati

dalla Corte. Da una lettura trasversale di tali disposizioni emerge una forte eterogeneità nel livello di dettaglio delle indicazioni riportate. Per alcune materie, come l' "Istruzione" (art. 4-13) e la "Tutela e sicurezza del lavoro" (art.3), è evidente una ricognizione accurata delle funzioni pubbliche esercitate in tali ambiti. In altri casi, come ad esempio la "Ricerca scientifica e tecnologica" (art. 14), la richiesta di delega si limita a enunciazioni e auspici generici di promozione dell'intervento pubblico. Per la materia "Alimentazione" (art. 15), la richiesta di delega è sorprendentemente limitata alla garanzia del servizio mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonché alla tutela della qualità dei prodotti alimentari nell'ambito di tale servizio (art. 15). Inoltre, per tutte le materie vengono richiamati, nei commi finali di ciascun articolo, gli innumerevoli atti normativi che attualmente disciplinano le funzioni pubbliche al momento svolte dallo Stato in ciascun ambito reputate rilevanti per i diritti civili e sociali. Nel complesso, è dubbio che questi riferimenti possano effettivamente configurarsi come principi e criteri direttivi specifici per ciascuna "materia LEP", idonei a indirizzare la successiva decretazione del Governo. Appaiono piuttosto una ricognizione dell'esistente, più o meno dettagliata a seconda dei casi, certamente non in grado di guidare le iniziative volte a "modificare, accorpate i LEP ... o introdurre di nuovi", come è invece previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

#### *LEP per la tutela della salute*

Un altro profilo critico riguarda l'esclusione, già richiamata, della materia "Tutela della salute" dal perimetro della determinazione dei LEP prevista dal disegno di legge delega A.S. 1623 (articolo 1, comma 5), in linea con le conclusioni del CLEP, con la sentenza della Corte costituzionale e con quanto stabilito dalla legge di bilancio 2026 in materia di LEP regionali (art. 1, comma 697). Questa esclusione, che identifica i LEP in ambito sanitario con i Livelli essenziali di assistenza (LEA) già definiti dalla normativa vigente, non appare giustificata in relazione al concetto generale di LEP che il disegno di legge sembra applicare alle altre materie, quello cioè di specifiche prestazioni di fornitura di beni e servizi da garantire ai cittadini e da valorizzare in termini finanziari, secondo un approccio *bottom-up*, mediante la stima di un costo unitario in condizioni di efficienza<sup>2</sup>. Al contrario, nel caso della sanità si applica oggi un approccio diverso: a livello nazionale viene determinato un fondo complessivo di risorse, coerente con le compatibilità della

---

<sup>2</sup> Secondo questo approccio, le compatibilità generali di finanza pubblica e le modifiche nei fattori strutturali sottostanti le spese pubbliche dovrebbero essere considerate attraverso una revisione, da parte dei decisori pubblici, direttamente del livello delle prestazioni erogabili.

finanza pubblica, che viene poi ripartito tra le Regioni sulla base di indicatori di bisogno non direttamente collegati ai LEA (approccio *top-down*). I LEA sono utilizzati soltanto per il monitoraggio ex post delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate dalle Regioni. Appare quindi quanto meno opportuno che il disegno di legge motivi in modo chiaro e fondato questa diversità di approccio nel trattamento dei LEP tra la sanità e gli altri ambiti di intervento pubblico.

### *Profili finanziari*

Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato riguarda gli aspetti finanziari del disegno di legge delega A.S. 1623 (articolo 33; articolo 1, comma 3; articolo 2, comma 1, lettera e); articolo 2, comma 2). La determinazione dei LEP è collocata nell'ambito di una rigida cornice finanziaria: i decreti legislativi dovranno essere neutrali in termini finanziari, con possibilità di compensazioni al loro interno nel caso di modifica dei LEP. Qualora, tuttavia, comportassero nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente – ad esempio in relazione all'introduzione di nuovi LEP – dovranno essere preceduti o accompagnati da provvedimenti legislativi che prevedano le corrispondenti risorse per la loro copertura.

Il disegno di legge delega A.S. 1623 non è corredato da alcuna Relazione tecnica per la dimostrazione dei suoi effetti finanziari e per l'indicazione delle possibili coperture necessarie (secondo quanto previsto dalla legge 196/2009); la loro valutazione, seguendo un approccio ormai consolidato nelle leggi delega, è rinviata ai successivi decreti legislativi. Tuttavia, già la Relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge delega fornisce una ricognizione puntuale delle missioni e programmi del bilancio dello Stato dove rinvenire, materia per materia, le risorse a legislazione vigente da utilizzare, in sede di attuazione della delega, per l'attuazione dei LEP.

Viene previsto che, contestualmente ai decreti legislativi per la determinazione dei LEP, mediante DPCM vengano stimati, per ciascun LEP o gruppo di LEP, i corrispondenti costi standard e fabbisogni standard per il territorio nazionale e per le singole aree regionali, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. La contestualità tra la determinazione di LEP e quella dei fabbisogni standard dovrebbe assicurare sin da subito una chiara definizione del quadro normativo e finanziario, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio nella fase di predisposizione e adozione dei provvedimenti e di tutelare la finanza pubblica dall'insorgere di nuovi o maggiori oneri. Nel complesso, dunque, anche con riferimento

ai profili finanziari, si conferma un'impostazione generale di sostanziale conferma dell'esistente.

A proposito della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei LEP relativi a funzioni statali regionalizzabili nel contesto dell'autonomia differenziata, va rilevato, sul piano tecnico, che il richiamo operato dal disegno di legge delega (articolo 2, comma 2, lettera f)) alla legge 42/2009 sul federalismo fiscale appare in qualche misura forzato. La determinazione dei fabbisogni standard per i LEP definiti su funzioni oggi svolte dallo Stato e potenzialmente trasferibili a singole Regioni seguirà con tutta probabilità un'impostazione diversa, e condurrà a esiti differenti, dal caso in cui i LEP si riferiscano a funzioni di competenza degli Enti territoriali (legge 42/2009). In quest'ultimo caso, infatti, i livelli dei servizi effettivamente forniti sono generalmente caratterizzati da una forte eterogeneità tra territori (ad esempio, gli asili nido) che riflette la diversità dei bisogni, ma anche le ampie disparità nelle dotazioni finanziarie. La determinazione dei LEP per i servizi resi a livello decentrato può quindi far emergere scostamenti rilevanti fra i fabbisogni standard riconosciuti ai singoli enti e le rispettive dotazioni finanziarie, che vanno colmati mediante interventi perequativi.

Nel caso invece della fornitura dei servizi statali – rilevante per l'autonomia differenziata –, è presumibile che i criteri di allocazione dei servizi sul territorio siano tendenzialmente uniformi (come avviene, ad esempio, per l'istruzione statale). Pertanto, a meno che con i decreti legislativi di determinazione dei LEP non si decida di modificare tali criteri o di includere tra i LEP prestazioni attualmente non garantite dallo Stato, è plausibile che i fabbisogni standard stimati non si discostino significativamente dalla spesa storica, quella cioè attualmente realizzata dallo Stato nelle singole Regioni. In conclusione, le metodologie di stima dei costi e fabbisogni standard applicate alle funzioni svolte dagli enti territoriali – a cui fa riferimento il disegno di legge delega – potrebbero non essere appropriate in questo contesto. Le tecniche che stimano la spesa effettiva dei diversi Enti in base a variabili in grado di spiegare la differenziazione della spesa storica sul territorio sono adeguate quando non preesistono criteri uniformi di allocazione della spesa, e questo non è il caso in generale delle funzioni pubbliche svolte dallo Stato.

#### *Il coordinamento tra LEP per l'autonomia differenziata e LEP per il regionalismo simmetrico*

Un altro profilo di criticità del disegno di legge delega riguarda il rischio di un mancato coordinamento tra la determinazione dei LEP nelle materie statali oggetto di autonomia

differenziata – che, come detto, sono le sole coperte dal disegno di legge – e il processo in corso di determinazione dei LEP per le funzioni già oggi attribuite alla competenza della generalità delle Regioni a statuto ordinario (federalismo regionale simmetrico). Va infatti ricordato che la legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, commi 696-715) definisce una serie di LEP, in parte confermandone alcuni già introdotti nel passato e in parte stabilendone di nuovi, soprattutto nell’ambito dei servizi assistenziali (materia di competenza regionale-comunale), con l’obiettivo di soddisfare la *milestone* prevista dal PNRR, che richiede di predisporre entro il primo trimestre 2026 l’impianto normativo necessario alla concreta attuazione del federalismo fiscale regionale (simmetrico).

In effetti il disegno di legge delega (articolo 2, comma 1, lettera g)) riconosce l’esigenza di un coordinamento tra i due ambiti di materie, che tuttavia, affidato com’è a strumenti e percorsi distinti, finisce per essere di difficile realizzazione. L’opportunità di una determinazione congiunta dei LEP per l’autonomia differenziata e dei LEP per il federalismo fiscale regionale si pone, ovviamente, soprattutto in quegli ambiti di intervento pubblico di competenza multilivello dove è più forte la complementarità fra le prestazioni attualmente erogate dallo Stato e quelle già di competenza regionale, come è il caso delle politiche attive del lavoro (statale) in relazione all’assistenza sociale (regionale) nonché le norme generali sull’istruzione (statale) in relazione ai servizi comunali ausiliari per l’istruzione (mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica agli alunni con disabilità, ecc.).

#### *Ripensare i LEP: il caso dell’istruzione*

L’impostazione del disegno di legge delega contrasta con la necessità di un ripensamento dei LEP esistenti in alcuni ambiti fondamentali dell’intervento pubblico. Un caso significativo in tal senso è rappresentato dall’istruzione pubblica.

È utile richiamare alcune caratteristiche fondamentali di questo settore. L’istruzione, la cui spesa corrente è per circa il 90 per cento imputabile al personale, è un ambito prevalentemente di competenza statale: agli enti territoriali è affidata soltanto la gestione del patrimonio edilizio, l’istruzione e formazione professionale, il sistema educativo integrato 0-6 anni, nonché i servizi ausiliari all’istruzione quali il trasporto scolastico e la mensa. L’istruzione è qualificata come “materia LEP” dalla legge 86/2024 e, di conseguenza, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard è condizione per il trasferimento alle singole Regioni richiedenti delle relative funzioni pubbliche.

L'istruzione è materia fortemente presidiata da regole, parametri e standard stabiliti mediante norme introdotte a livello centrale, che abbracciano tutte le dimensioni fondamentali dell'offerta formativa e guidano l'allocazione delle risorse finanziarie sul territorio. In particolare, per la materia dell'istruzione il CLEP ha individuato nella normativa vigente ben 30 LEP, assai eterogenei per natura, denominazione e fonte normativa. Il disegno di legge delega A.S. 1623 nella definizione dei principi e criteri specifici per l'istruzione (articoli 4-13) ne riproduce puntualmente il contenuto, richiamandone i relativi riferimenti nella normativa vigente. Si tratta, a titolo esemplificativo:

- di standard organizzativi, quantitativi o qualitativi, riferiti agli input delle prestazioni a favore degli studenti, quali le regole per la determinazione della rete scolastica nei diversi ordini e gradi di istruzione, per la formazione delle classi, nonché gli standard in materia di edilizia scolastica e di dotazione digitale degli ambienti di apprendimento;
- di parametri nazionali di regolazione di profili fondamentali dell'offerta formativa, quali la scansione e la durata dei cicli scolastici, i curricula e i programmi di studio, le caratteristiche della valutazione periodica e finale per ciascun ciclo di istruzione, la disciplina degli esami di Stato e i criteri per il riconoscimento delle scuole paritarie;
- di regole per la gestione del personale, comprendenti le procedure selettive per il reclutamento del personale docente, dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la formazione iniziale e in servizio dei docenti.

Ci si può allora chiedere perché, in un ambito di competenza fondamentalmente statale – nel quale quindi i criteri di allocazione dei servizi sono tendenzialmente uniformi – e così fortemente presidiato dai LEP, i livelli di apprendimento degli studenti presentino divari territoriali così marcati: come evidenziato da Invalsi (*Rapporto prove Invalsi 2024*), al termine del ciclo di istruzione secondaria superiore, la quota di studenti che raggiunge un livello di apprendimento sufficiente è pari al 63 per cento nel Centro-Nord contro il 47 per cento nel Mezzogiorno per l'italiano, e al 60 per cento contro il 39 per cento per la matematica.

Le ragioni sono molteplici ma attengono, almeno in parte, al grado di copertura delle prestazioni pubbliche garantite dai LEP, nonché alle modalità con cui i LEP stessi sono definiti. Innanzitutto, anche nell'ambito del sistema di istruzione statale, i LEP sono

talvolta formulati in termini molto generali, basati su concetti indeterminati di “adeguatezza” o di “appropriatezza” nel livello di attivazione dell’intervento pubblico. Inoltre, alcune prestazioni, oggi ritenute fondamentali per una cittadinanza sostanziale, non sono ancora riconosciute come LEP dalla normativa attuale (ad esempio, il tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta è molto differenziata tra territori, con carenze particolarmente rilevanti nel Mezzogiorno). Infine, i LEP nell’istruzione fissano per lo più pacchetti standard di *input*, principalmente in termini di dotazioni di personale, in relazione alla distribuzione territoriale degli studenti, con limitate deroghe (ad esempio, per le aree montane o le piccole isole) mentre i livelli di apprendimento dipendono fortemente anche dal *background* familiare degli studenti, dalle caratteristiche socioeconomiche del contesto in cui operano le scuole e dall’organizzazione del tempo scuola. I LEP dovrebbero essere quindi maggiormente orientati agli *outcome*, al raggiungimento di livelli di apprendimenti standard e finalizzati a ridurre i loro divari territoriali.

Questi sforzi di innovazione, certamente necessari, nella determinazione dei LEP non trovano tuttavia spazi nell’“impostazione minimale” del disegno di legge delega, la cui ambizione sembra non andare oltre una semplice ricognizione e conferma dei LEP già previsti dal quadro vigente.